

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956

(58^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche » (1249) (Di iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 729, 734, 735, 737
BANFI	732
BARBARO	733, 734
CANONICA	733
CERMIGNANI	732
CONDORELLI	732, 737
DI ROCCO	736, 737
LEONE	734
MERLIN Angelina	737
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE	634, 736
PUCCI	731
ROFFI	731, 735, 736
RUSSO Luigi, <i>relatore</i>	734, 735
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	734, 735, 736
ZANOTTI BIANCO	729, 735

« Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della Liberazione nelle scuole della Repubblica » (1353) (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 728
----------------------	----------

Per la morte del senatore Pasquali:

PRESIDENTE	727
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Di Rocco, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Donini è sostituito dal senatore Leone.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la morte del senatore Pasquali.

PRESIDENTE. Prima di iniziare i nostri lavori sento il dovere di ricordare in questa Commissione il senatore Pasquali, che già ieri abbiamo commemorato nell'Aula del Senato.

Non occorre dire quanto ci addolori questa mancanza. Era uomo di grande bontà e mitezza. Bastava conoscerlo per apprezzare la sua generosità, il suo profondo sentimento della vita, la sua considerazione per chi soffre.

Non ripeterò, dopo quanto è stato detto ieri, i particolari della sua vita come privato cittadino e come sindaco di Novara, carica alla quale egli ritornò per le pressioni rivoltegli da quelli che lo conoscevano.

Anche a nome della Commissione ho creduto di inviare alla famiglia un telegramma di condoglianze.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della Liberazione nelle scuole della Repubblica » (1353)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della Liberazione nelle scuole della Repubblica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella precedente seduta la Commissione sospese la discussione di questo disegno di legge per consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere sugli emendamenti proposti dal Governo. Sono ora in grado di comunicare che il Presidente Bertone che mi ha informato che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, per quanto riguarda la parte finanziaria, su questi emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo, la somma di lire 100.000.000 per la concessione, in ogni esercizio, di 1.000 borse di studio annuali dell'importo di lire 100.000 ciascuna, a favore degli orfani dei caduti in guerra o per causa di guerra e nella lotta di liberazione, che appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e che seguano, senza demerito, gli studi universitari, secondari o artistici.

La ripartizione del contingente delle borse stabilito al precedente comma e le modalità per la loro assegnazione saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

Da parte dei senatori Zanotti Bianco, Merlin Angelina e Di Rocco è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, alla parola: « artistici » le altre « o professionali ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta dallo emendamento testè approvato.

(È approvato).

Da parte del Governo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, che riproduce il testo dell'articolo 2 del disegno di legge presentato alla Camera:

« È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di lire 2 milioni, per la compilazione di un volume sulla resistenza, da pubblicarsi nel decimo anniversario della liberazione, nonchè di un opuscolo, pure sulla resistenza, da distribuirsi nella stessa occasione agli alunni delle scuole della Repubblica.

La stampa del volume e dell'opuscolo sarà effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con i fondi a sua disposizione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di lire 100.000.000 afferente all'esercizio 1955-56 per l'occorrenza di cui all'articolo 1 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per il detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo, il seguente comma: « Alla spesa di lire 2 milioni afferente all'esercizio 1954-55, per l'occorrenza di cui all'articolo 2, si provvederà con il fondo di cui al comma precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 come risulta dallo emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Faccio presente che, in seguito all'approvazione di un nuovo articolo dopo l'articolo 1, gli articoli 2 e 3 assumeranno rispettivamente i numeri 3 e 4.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche » (1249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Nello studio di questo disegno di legge, che porta anche la mia firma, ho incontrato qualche difficoltà; esso, infatti, ha un contenuto fiscale e pertanto mi ha costretto a muovermi su un terreno per me insolito.

Per assolvere nel miglior modo al mio compito ho dovuto consultare parecchie leggi e mi sono valso dell'illustrazione del senatore Zanotti Bianco primo proponente del disegno di legge.

Per un doveroso atto di modestia, chiedo che il senatore Zanotti Bianco stesso offra alla Commissione tutti gli elementi utili per lo studio e l'approvazione del disegno di legge.

Il bisogno di tutelare il nostro patrimonio artistico è profondamente sentito da noi e quanto può scoraggiare speculazioni e vandalismi giunge, seppure con ritardo, sempre opportuno.

Esprimo perciò il mio avviso favorevole al presente disegno di legge.

ZANOTTI BIANCO. Onorevoli colleghi, la tutela delle cose di interesse artistico o storico forma oggetto della legge 1° giugno 1939, numero 1089, che prevede particolari sanzioni. Queste sanzioni risultano tutt'ora irrисorie, nonostante l'aumento di otto volte apportato per le pene pecuniarie dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250.

Si rende pertanto necessario l'inasprimento delle sanzioni nel campo della tutela artistica e paesistica, esigenza da tempo avvertita dal Ministero della pubblica istruzione e dall'opinione pubblica.

L'articolo 58 della legge del 1939 prevede l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 a carico dei rappresentanti degli Enti o Istituti pubblici che, senza giustificato motivo, non presentino l'elenco delle cose di interesse artistico di spettanza degli Enti ed Istituti che essi rappresentano. In base al decreto legislativo del 1947 i limiti minimo e massimo risultano elevati rispettivamente a lire 4.000 e a lire 80.000. Con il disegno di legge che propongo si passa a lire 50.000 e a lire 1.000.000.

L'articolo 59 della legge del 1939 stabilisce la multa da lire 1.000 a lire 50.000 a carico dei trasgressori delle disposizioni relative alla

conservazione, integrità e sicurezza delle cose previste dagli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21. In base al decreto legislativo del 1947 queste cifre risultano elevate a lire 8.000 e a lire 400.000. Con il disegno di legge che propongo si passa a lire 100.000 e a lire 5 milioni.

L'articolo 60 della legge del 1939 prevede l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 a carico di chiunque proceda, contro il divieto del soprintendente, al collocamento o all'affissione di manifesti di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità. Con il decreto del 1947 si passa a lire 4.000 e a lire 80.000. Secondo il disegno di legge l'ammenda è elevata a lire 50.000 e a lire 1.000.000.

L'articolo 62 della legge del 1939 stabilisce la multa da lire 2.000 a lire 50.000 a carico dei rappresentanti degli enti ed istituti pubblici che alienino cose d'antichità e d'arte. Il decreto porta queste cifre a lire 16.000 e a lire 400.000, il disegno di legge a lire 200.000 e a lire 5.000.000.

L'articolo 63 della legge del 1939 prevede la multa da lire 1.000 a lire 50.000 a carico dei privati che omettano la denuncia di trasferimento di cose d'arte. Queste cifre sono elevate a lire 8.000 e a lire 400.000 con il decreto legislativo 1947 e a lire 100.000 e a lire 5.000.000 con il disegno di legge che io propongo.

L'articolo 66 della legge del 1939 prevede la multa da lire 2.000 a lire 150.000 a carico di chi esporti o tenti di esportare clandestinamente le cose previste dalla legge. Queste cifre sono elevate dal decreto legislativo del 1947 a lire 16.000 e a lire 1.200.000. Con il disegno di legge da me proposto si passa a lire 200.000 e a lire 15.000.000.

L'articolo 68 della legge del 1939 stabilisce l'ammenda da lire 1.000 e lire 10.000 a carico di chiunque contravvenga alla disciplina sui ritrovamenti e le scoperte. Con il decreto legislativo si sale a lire 8.000 e a lire 70.000, con il disegno di legge a lire 100.000 e a lire 1.000.000.

L'articolo 79 della legge del 1939 prevede l'ammenda fino a lire 5.000 a carico di chiunque contravvenga alla disciplina sulle riproduzioni e sul godimento pubblico. Con il decreto legislativo del 1947 si passa a lire 40.000, con il disegno di legge proposto a lire 500.000.

Infine l'articolo 733 del Codice penale prevede una ammenda non inferiore a lire 1.000 per il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, mentre l'articolo 734 stabilisce una ammenda da lire 500 a lire 3.000 per la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali. In base al decreto legislativo del 1947 si passa, rispettivamente, a lire 8.000, 4.000 e 24.000. Con il disegno di legge che io propongo si sale invece fino a lire 100.000 e i termini minimo e massimo sono aumentati a lire 50.000 e a lire 300.000.

Io credo che la Commissione possa accettare senz'altro le sanzioni che io propongo, perchè quelle attuali non incutono alcun timore.

Debbo poi fare alcune considerazioni in ordine alla necessità di far rispettare le disposizioni che già esistono. Vorrei parlare qui del caso dei grattacieli e delle sopraelevazioni che deturpano l'aspetto di tante nostre città. Spesso gli imprenditori costruiscono dei fabbricati in contrasto con le disposizioni di legge o con i regolamenti edilizi urbani e ci fanno trovare di fronte al fatto compiuto. Si dovrebbe provvedere alla demolizione di questi edifici, il che è di spettanza del sindaco. Ora generalmente i sindaci questa opera di demolizione non possono o non vogliono farla. Assistiamo così al caso di deturpamenti di città tanto interessanti dal punto di vista artistico, come per il Bauer a Venezia o per altri fabbricati consimili a Firenze, a Roma, ecc.

Occorrerebbe allora che le Sovrintendenze alle belle arti provvedessero direttamente alla demolizione rivolgendosi, magari, al genio militare, oppure disponendo di un piccolo corpo di guastatori. Non basta stabilire delle multe, perchè generalmente all'imprenditore conviene pagare anche 200-300 mila lire di multa e continuare a costruire sapendo poi che nessuno distruggerà. Io invece sostengo che a queste demolizioni si deve dar mano senza nessun pentimento, perchè si tratta sempre di fabbricati, di alberghi di lusso che sono di tornaconto solo al privato e deturpano la bellezza delle nostre città senza portare nessun vantaggio alla generalità dei cittadini. In questi casi le demolizioni sono cosa sacrosanta, ma ci si trova nell'impossibilità di far eseguire le leggi.

Il Consiglio superiore dà un ordine e nessuno lo esegue.

Quanto detto non entra nel disegno di legge che io ho proposto, ma io spero che il Governo vorrà prendere in considerazione queste osservazioni.

Ritornando al disegno di legge, concludo rilevando che gli aumenti che io ho proposto si rendono oggi quanto mai necessari. Di fronte al guadagno di chi commercia in opere d'arte non è affatto esagerato arrivare ad una multa di un milione.

Confido pertanto che la Commissione voglia accogliere il disegno di legge.

ROFFI. Io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, di cui ho caldeggiato più volte la immediata discussione, perchè anch'io ritengo irrisorie le multe attualmente in vigore.

Mi associo in particolare al senatore Zanotti Bianco per quanto ha detto nell'ultima parte della sua esposizione. Questa legge non basta, perchè il problema più grosso è quello del deturpamento di tante nostre città da parte di imprenditori che violano apertamente le disposizioni di legge. Queste sopraelevazioni avvengono sempre per opera di speculatori, mai per dare più alloggi alla povera gente, nel qual caso si potrebbe anche chiudere un occhio. A Venezia non c'è solo il caso del Bauer, perchè in molti antichi palazzi si sono fatte delle sopraelevazioni antiestetiche. Così a Firenze, così nella mia Ferrara, così a Roma.

Io penso pertanto che nell'approvare questo disegno di legge dobbiamo invitare il Governo a studiare misure energiche che possano ovviare a questi inconvenienti. Il problema fondamentale è quello di agire con energia. Questo è proprio il caso, infatti, di ripetere le parole di Dante: « Le leggi son, ma chi pon mano ad elle? ». Le leggi danno poteri enormi agli organi che hanno il compito di tutelare il nostro patrimonio artistico, consentono di procedere alla demolizione, ma le Sovrintendenze raramente intervengono prima e ancor più raramente intervengono poi. Così gli imprenditori edilizi sfacciatamente non tengono alcun conto delle disposizioni, pagano le multe e continuano a costruire. Allora non basta fare delle disposizioni di legge, emettere

circolari: bisogna provvedere ad un energico controllo, bisogna colpire quei Sovrintendenti che lasciano fare. Purtroppo, come si può leggere su un articolo del « Mondo », non sono pochi i casi dei Sovrintendenti di varie provincie che non sono mai intervenuti per evitare la costruzione di fabbricati che nuociono enormemente all'aspetto delle nostre città.

PUCCI. Vorrei portare il contributo della mia esperienza su questo problema; infatti mi sembra che si abbia di esso una conoscenza generica giusta, ma non una conoscenza specifica. Tutte le città soffrono di questo male formidabile, che non riguarda solo le opere d'arte, ma specialmente riguarda la tutela del paesaggio, deturpato in seguito alla costruzione di edifici a carattere speculativo.

Ora, cosa succede? Il collega Roffi dice che i poteri degli organi pubblici sono amplissimi; la verità è che il problema si pone in rapporti di forza che generalmente si risolvono a favore degli speculatori. Infatti il comune che interviene per impedire la costruzione, deve sentire il parere della Sovrintendenza, la quale molto spesso, e bisogna raccomandare al Ministero che questo non avvenga, si vuole occupare delle modifiche al progetto per renderlo organico e in stile. Non è questa la competenza delle Sovrintendenze; queste debbono tutelare l'arte, impedire che il paesaggio venga deturpato, ma non prendere il posto degli architetti.

In tutte le città i Sovrintendenti vogliono entrare nel merito dei progetti e ogni volta si arriva ad un compromesso. Ed allora i Comuni pur intervenendo tempestivamente, non possono far altro che intimare l'arresto dei lavori, le ditte interessate ricorrono immediatamente al tribunale, il tribunale discute la causa e condanna i contravventori a 3 mila lire di multa.

Ed allora, nè 3.000, nè 6.000 lire di multa risolvono il problema, bisogna trovare la maniera di colpire in modo che la demolizione diventi automatica. Insomma, si potrebbe studiare la maniera di applicare delle multe che aumentino con il passar del tempo, dato che queste cause durano degli anni, in maniera che ad un dato momento sia preferibile demolire.

Per quel che riguarda la proposta credo che non ci sia alcuna difficoltà ad approvarla; bisogna però trovare qualcosa di più sostanziale, bisogna veramente che sia un gruppo di persone che studi questo problema con profondità. In sostanza bisogna mettere le Sovraindendenze in condizioni di applicare la legge rigidamente e per far questo occorre assolutamente trovare dei mezzi nuovi.

BANFI. Approverò questo progetto di legge, ma credo che l'aumento delle multe non avrà una efficacia qualsiasi, dato che qui si tratta di interessi di centinaia di milioni.

Vi è poi un altro problema sul quale vorrei spendere una parola: le opere d'arte in possesso dei privati. Oggi ancora, per buona o cattiva sorte, ci sono opere d'arte in possesso di privati, opere che sono custodite e mantenute con una specie di devozione ed amore. Ora, una denuncia di queste opere d'arte che cosa significa? Significa anzitutto una serie di obblighi relativi all'opera d'arte, secondariamente l'intervento del fisco. Ed ecco allora che la minaccia di una multa di questo genere potrà servire agli speculatori per persuadere queste persone, che non vogliono andare incontro a guai a cedere l'opera d'arte ad un prezzo ridotto, in maniera che questa rientri nel sistema della speculazione.

Quanto allo sconcio che accade nelle nostre città, bisogna tener presenti due cose. Molte nostre città sono state rovinate dai bombardamenti e questo ha creato una situazione di disagio; infatti queste città hanno bisogno di allargarsi, di edifici nuovi, di case popolari e di alberghi. Abbiamo città che mancano alla funzione turistica che dovrebbero esercitare.

Inoltre vi è stata la genialità di gruppi di nostri architetti i quali hanno pensato di poter riformare la struttura delle città ponendo il vecchio vicino al nuovo, e questa specie di concetto estetico ha creato un tale stato di incertezza, una tale mancanza di sicurezza, per cui non si tratta più di cattiva volontà ma di poca sicurezza nella difesa delle opere d'arte della nostra tradizione.

Aggiungo che tra i delinquenti peggiori — se così si può dire — ci sono i nostri comuni. Che cosa ha fatto ad esempio il comune di Milano? Ha costruito quegli ar-

chi in via Manzoni che sono veramente una cosa incredibile, ha fatto, ha rifatto, disfatto, e l'ultima soluzione è la soluzione più barocca, perchè, a fianco di quei portoni di carattere medioevale, ha costruito dei passaggi che potrebbero andar bene per un mercato del pesce. Una cosa veramente mostruosa ed orribile! E di fronte a delle situazioni di questo genere noi vediamo che non si riesce mai a stabilire quali siano le precise responsabilità.

Penso si dovrebbe studiare la possibilità di una legge più ampia, più organica, che abbracciando questa legge che voteremo, renda ancora più efficace la difesa del patrimonio artistico. Se coloro che hanno delle responsabilità dovessero pagare delle forti multe, vedremmo forse che starebbero più attenti, con tutto vantaggio del patrimonio artistico nazionale.

CERMIGNANI. Sono concorde con i colleghi che si sono occupati della materia, ma non posso nascondere una certa mia posizione di incertezza per quella che potrà essere l'efficacia reale di questo disegno di legge. Qui abbiamo sentito dire che le leggi esistono, ma gli speculatori continuano a fare quello che vogliono del nostro paesaggio e delle nostre bellezze artistiche, senza parlare poi di quelli che trafficano in oggetti d'arte.

Ora, se queste leggi vi sono e non operano, io penso che questa legge non eliminerà gli inconvenienti di cui stiamo parlando. Infatti questo disegno di legge, come ha già detto il senatore Zanotti Bianco, non fa altro che portare avanti ancora di uno scatto le sanzioni che già esistono.

Ed allora, cosa si può fare? C'è da rivedere tutta la materia, e poichè è stata nominata a tal fine una commissione di parlamentari e funzionari del Ministero della pubblica istruzione, c'è da sperare che in quella sede effettivamente si possa giungere a qualche concreto risultato.

CONDORELLI. Il disegno di legge proposto dal senatore Zanotti Bianco è senz'altro da approvare. È chiaro che questo non può risolvere il problema, ma intanto può cominciare a risolverlo. Piuttosto, la discussione che si è qui aperta è stata come il suono di un campanello d'allarme dinanzi a questa Commissione

che è tanto sensibile a questi problemi della conservazione del nostro patrimonio artistico. Veramente le nostre incantevoli città stanno correndo un periodo di grave pericolo, anzi vorrei dire di già avanzato pericolo.

Nel dopoguerra si è avuto un fenomeno di espansione e di ripresa nelle nostre città, ma questo fenomeno, come molti fenomeni, è un poco tumultuoso, ed io che vivo vicino, per essere Presidente della Commissione per la tutela artistica, alla Sovraintendenza alle belle arti di Catania, conosco molto bene la situazione. Il Sovraintendente, tante volte con un solo impiegato, deve tutelare un patrimonio artistico che si estende per tre o quattro provincie. Inoltre questo impulso di ripresa insidia fatalmente il patrimonio artistico e questa gente è assolutamente nella impossibilità, malgrado la più grande buona volontà e passione, di tutelare tutte le bellezze artistiche che esistono nella nostra Italia.

Ed allora il mezzo quale potrebbe essere? Ci dovrebbe essere un corpo di polizia adibito a questa finalità. Occorrerebbe da parte degli italiani una maggiore coscienza artistica, degna degli eredi di così grande civiltà; ma vi è purtroppo la contropinta dell'interesse economico che fa congiurare contro questo patrimonio artistico non solo gli speculatori ma chiunque altro, perchè sono pochi quelli che nella scelta fra un interesse economico attuale e un valore artistico scelgono il secondo.

È un problema da esaminare in maniera approfondita. E qui ci mettiamo anche noi in stato di accusa, perchè lo Stato non ha fatto nulla o quasi nulla per tutelare questo patrimonio. La nostra legislazione edilizia rappresenta una grave insidia a tutte le bellezze artistiche. Per fare un esempio: si toglie l'esenzione dalle tasse a coloro che costruendo un palazzo curano l'ornato. Questo è un assurdo, perchè curando l'esterno dei palazzi è la città che si arricchisce. Ebbene, in Italia abbiamo consacrato nelle leggi questa stranezza che certe esenzioni fiscali si perdono proprio perchè si adorna l'esterno di un palazzo. Ed allora ecco le conseguenze: questi immensi quartieri senza volto che sorgono nelle nostre città. Sarò forse invecchiato precocemente, ma a me sembra che l'architettura delle fattorie e delle case

di campagna si sia trasferita nelle nostre città. Finora queste grandi case bianche con le inferriate verdi le avevo viste solo nelle campagne; adesso esistono in qualsiasi quartiere della città.

In conclusione prego l'onorevole Presidente di voler fissare una riunione nella quale si discuta la maniera di far fronte a questo fenomeno, da un punto di vista legislativo.

Per quanto riflette questa proposta di legge, come dicevo all'inizio, ritengo sia quanto mai opportuna. Vorrei solo un chiarimento: dove si dice «ulteriormente aumentate di cento volte» si prende a base il 1939 o il 1947?

CANONICA. Sono lieto di vedere che i colleghi si interessano di questo problema che è gravissimo e al quale bisogna porre rimedio nel più breve tempo possibile. Io ho visto a Torino distruggere delle palazzine, belle palazzine, per far posto a mostruosi caseggiati, e questo nei punti più belli delle città, nei punti panoramici. Si è protestato, ma non si è mai arrivati a nulla, e questo lo so per esperienza personale avendo fatto parte per dieci anni del Consiglio superiore delle belle arti.

E poi la guerra ha distrutto tutto, ha cambiato le mentalità, si è giunti a questa idea dell'arte libera nella quale si può fare qualunque cosa, qualunque sgorbio diventa un capolavoro. Accettando questo principio si è allargato ancora di più il cattivo gusto e l'interesse verso il lucro, piuttosto che verso il bello.

Al tempo di Corrado Ricci, solo per restaurare il tetto dell'Hotel Danieli a Venezia hanno dovuto aspettare due anni e alla fine hanno dovuto persino dipingere le tegole perchè queste si armonizzassero con il resto della città.

Bisogna provvedere al più presto, non si possono più sopportare ad esempio quei cartelloni pubblicitari che si trovano nelle nostre campagne che deturpano il paesaggio a tutto danno del nostro turismo. Occorre davvero che questa Commissione si occupi seriamente del problema e studi dei mezzi più adeguati per la tutela dell'arte.

BARBARO. Aderisco *toto corde* a questo disegno di legge di difesa del panorama e delle bellezze artistiche. Una volta si diceva che

questo fenomeno di deturpazione delle bellezze artistiche fosse caratteristico di altri Paesi; dell'America ad esempio dove la pubblicità invadeva ogni luogo ed impediva la vista del panorama. Ora si stanno invertendo le parti e quello che prima accadeva all'estero, accade da noi.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Anche sulle case di Pompei si è fatta la propaganda elettorale.

BARBARO. Tutti siamo interessati a che il nostro patrimonio panoramico ed artistico sia tutelato. Io mi onoro di appartenere ad una zona di alto valore archeologico, come del resto molte altre zone del nostro Paese; ma alle volte sono portato a pensare che c'è da rammaricarsi delle scoperte archeologiche che, restituendo alla luce i preziosi ricordi del passato, fanno sì che questi corrano il rischio di perdersi, mentre rimanendo sotto terra forse sarebbero meglio difesi. A tal punto siamo!

Per evitare queste enormità non solo bisogna approvare questo disegno di legge, ma, come dicevano giustamente gli illustri colleghi che hanno parlato prima di me, bisogna applicare severamente le leggi, altrimenti sarà perpetuata l'opera di deturpazione del patrimonio della più bella Nazione del mondo, sia dal punto di vista artistico che da quello panoramico.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. È inutile che mi dichiari favorevole al progetto di legge in esame, anche perchè sono uno dei firmatari. Ho però una perplessità, derivante da una considerazione forse di carattere locale, ma che credo sia estensibile a molte altre zone d'Italia. Mi riferisco alla situazione di Fregene, dove sono sorte centinaia di villini. Ora, nessuno si è mai preoccupato di applicare delle multe o delle ammende sanzionate dal Codice penale per delle costruzioni compiute otto, nove, dieci anni fa. Oggi dovrà essere applicata l'ammenda del tempo oppure dovrà essere applicata la nuova ammenda? Dovrebbe intendersi che la nuova ammenda sia applicata solo alle costruzioni iniziate dopo l'approvazione di questo disegno di legge; ma penso che a scanso di equivoci forse non sarebbe male stabilirlo espressamente.

Proporrei perciò che alla fine del primo articolo si aggiungessero le parole « per le costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. È inutile dire che concordo pienamente con le proposte fatte per la difesa del patrimonio artistico nazionale. Accolgo molto volentieri il suggerimento fatto dal senatore Condorelli di fissare un giorno in cui noi possiamo trattare questo problema e scambiarci le nostre idee, portando ciascuno il frutto della propria esperienza sia dal punto di vista artistico che da quello tecnico e storico, poichè tutti concordiamo nell'interesse supremo di difendere questi valori spirituali ed artistici.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Nell'articolo primo, per la maggiore chiarezza del testo, tanto più che sono stati formulati dei dubbi, credo sia opportuno mettere in parentesi l'espressione « già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 », e depernare la parola « ulteriormente », per modo che resti chiaramente stabilito che l'aumento viene stabilito sulla base delle tariffe, moltiplicate per otto.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Paolucci, vorrei rilevare che non mi sembra necessario, dato che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ma io so che gli uffici competenti, pur avendolo dovuto fare da vari anni, non hanno ancora notificato queste ammende; evidentemente lo faranno subito dopo che sarà stata approvata questa legge, moltiplicandola per cento.

LEONE. È evidente, poichè la lesione del diritto è permanente.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Ma questa lesione del diritto doveva essere punita in quel dato modo nel momento in cui fu compiuta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho qui i pareri di alcuni

rami dell'Amministrazione che sono sostanzialmente favorevoli al disegno di legge; c'è soltanto una lettera del Ministero di grazia e giustizia che prospetterebbe l'opportunità di giungere ad una sistemazione più organica e completa sulla base degli studi che sono già in corso.

Io non avrei nemmeno accennato a questa eventualità se l'andamento stesso della discussione non avesse suggerito la possibilità di un breve rinvio per studiare un provvedimento più completo, che tenga conto almeno di alcuni degli aspetti più urgenti e gravi che sono stati qui prospettati. Esclusivamente traendo spunto dall'andamento della discussione, io mi permetto di fare questa osservazione.

Se la Commissione ritiene invece di approvare intanto il disegno di legge, il Governo non ha nulla da opporre. Personalmente mi permetto di prospettare alla Commissione la possibilità di un breve rinvio, che forse avrebbe anche il valore di un pungolo, di una sollecitazione agli organi amministrativi affinché rendano più rapido lo studio che è in corso per una sistemazione più organica di questa materia. Giudichi la Commissione circa questa opportunità.

RUSSO LUIGI, *relatore*. In merito alle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, debbo osservare che, con decreto del Ministro, fu nominata una commissione di parlamentari e tecnici per lo studio di tutta questa materia. Qualcuno di noi ha l'onore di far parte di questa commissione. Non risulta però, a tutt'oggi, che la commissione stessa si sia mai riunita.

L'onorevole Sottosegretario parla di breve rinvio, ed io al riguardo potrei essere incerto sulla decisione da prendere; però di una cosa sono certo, e cioè sulla impossibilità che si tratti di « breve » rinvio, per cui non posso essere dello stesso parere dell'onorevole Sottosegretario.

ZANOTTI BIANCO. Non capisco perchè si debba parlare di rinvio quando la Commissione può sempre modificare, domani, quello che oggi approva con il disegno di legge in esame. Per il momento quello che a me pare necessario è approvare queste disposizioni per la tutela

delle nostre bellezze naturali e panoramiche e del nostro patrimonio artistico.

PRESIDENTE. Noi stiamo discutendo un progetto di legge di portata molto limitata, che si riferisce alla sola parte fiscale, e che, se approvato, non comprometterà certamente un eventuale futuro progetto di legge organico su questa materia; anzi, in un certo senso, potrà inserirsi opportunamente in quella disciplina di insieme, quale che essa possa essere.

Pertanto, se la Commissione è d'accordo, io penso che potremo senz'altro deliberare su questa proposta di legge poichè non vi è alcuna ragione nè di rinvio nè di incompatibilità con quelle che potranno essere le future disposizioni più ampie ed organiche in materia.

ROFFI. Quello che ha detto l'onorevole Presidente mi trova del tutto consenziente; come sono del resto d'accordo anche con il primo firmatario senatore Zanotti Bianco.

Qui si tratta soltanto di decidere un adeguamento delle multe e delle ammende, dal 1939 ad oggi, moltiplicandole per cento volte in rapporto alla svalutazione della moneta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho inteso in alcun modo oppormi all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate di cento volte.

Tale ulteriore aumento si estende all'ammenda prevista dall'articolo 733 del Codice penale, nonchè, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'articolo 734 dello stesso Codice penale.

Al primo comma di questo articolo il relatore propone il seguente emendamento: inserire tra parentesi le parole « già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 », e sopprimere la parola « ulteriormente ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Anche nel secondo comma, in analogia con quanto si è fatto per il primo, il relatore propone di sopprimere la parola « ulteriore ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

C'è ora un emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma stesso, del senatore Paolucci di Valmaggione, così formulato: « per le costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il termine « iniziate » mi pare sia pericoloso perchè potrebbe indurre a ritenere che chi ha iniziato delle costruzioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, può portarle a termine come vuole, senza cadere sotto le sanzioni stabilite.

Pertanto proporrei di sostituire al termine « iniziate » l'altro « effettuate ».

DI ROCCO. Sarebbe meglio forse usare la forma negativa, in quanto con la formulazione precedente sembra che la legge si occupi soltanto delle costruzioni, mentre non è così.

Pertanto io formulerei l'emendamento, come comma aggiuntivo, in questi termini: « Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni effettuate prima della sua entrata in vigore ».

ROFFI. Io vorrei fare osservare che la questione della interpretazione della legge sarebbe molto bene lasciarla alla Magistratura. Noi approviamo il disegno di legge così come è, e se in base al diritto vigente una costruzione, sia pure terminata 5 o 6 anni fa, può ricadere sotto le sanzioni di queste norme, sarà il magistrato a deciderlo. Perchè mai dobbiamo noi

a priori esentare delle costruzioni le quali, nella maggioranza dei casi, sono state già effettuate ma in violazione di tutte le norme vigenti? Abbiamo tutti riconosciuto che questo malvezzo andrebbe represso con metodi ben più energici di quanto non sia semplicemente l'aumento di una pena pecuniaria. Io penso che se l'infrazione sarà giudicata permanente, anche se la costruzione è stata compiuta prima dell'entrata in vigore di questa legge, si dovrà applicare l'ammenda aumentata a cento volte; se invece il giudice riterrà che la costruzione stessa violava una legge precedente, e quindi dovranno essere pagate le multe sulla base della legge precedente, tanto meglio per i proprietari. Ma prendere già noi una posizione di questo genere, a me pare molto imprudente ed in contrasto con lo spirito della legge.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento del collega Paolucci e favorevole alla approvazione della proposta di legge così come è, lasciando all'autorità giudiziaria l'interpretazione e l'applicazione, caso per caso, delle disposizioni che siamo per votare.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Per chiarire meglio le idee, voglio citare un caso particolare, che conosco molto bene perchè è il mio caso.

Io volevo costruire un villino a Fregene per trascorrervi la fine settimana, e andai al Comune per avere il permesso. Mi fu risposto che lo costruissi tranquillamente, perchè, in seguito, avrei al massimo potuto pagare una multa di 10 mila lire. Quindi, col tacito consenso del Comune, io ho costruito una casetta. Adesso mi troverei a dover pagare non so quante centinaia di migliaia di lire in base alle disposizioni di questa nuova legge. E questo caso mio è il caso di tutti coloro che si trovano nella zona.

Ora, quale è lo scopo che il senatore Zanotti Bianco si propone con questo disegno di legge? Il nobilissimo scopo — ed io vi ho aderito personalmente firmando la sua proposta di legge — di evitare che si continui con questo andazzo, rovinando e deturpando il nostro patrimonio artistico e naturale. Ma evidentemente, a meno che non ci sia stato un ordine di demolizione il quale deve essere senz'altro eseguito, non si possono gravare delle nuove ammende coloro

che, in piena buona fede ed avendo ottenuto anche, in parecchi casi, il consenso delle autorità, hanno compiuto delle costruzioni.

Ecco perchè insisto sull'emendamento aggiuntivo.

CONDORELLI. Io credo che il concetto si potrebbe salvare sia con l'emendamento così come è stato proposto dal collega Paolucci, sia usando una formulazione negativa.

Il collega Paolucci ha citato un caso che, con molta lealtà, ha detto essere il suo ma che io so che è veramente comunissimo. Molto spesso questa disciplina che risulta da disposizioni comunali o delle Sovrintendenze alle belle arti, giunge all'effetto di immobilizzare le diverse attività, poichè tanto è lo slancio di ripresa nel nostro Paese che tutti questi organi di controllo non possono star dietro alle nuove esigenze, per cui spesso si comincia col costruire un edificio senza aver avuto la necessaria autorizzazione. Molte volte non c'è nemmeno malizia e precisa intenzione di violare la legge.

Ora, in tal modo, noi ci troveremmo nella situazione di dover applicare, in base al principio che è stato invocato, la sanzione nuova a fatti vecchi.

DI ROCCO. Il caso particolare indicato dal collega Paolucci è di fatto estensibile ad altre situazioni. È chiaro che, se non ci cauteliamo in quel senso, la cosa potrebbe diventare grave. Fatti del genere si sono già verificati, mentre nel pensiero del proponente non vi era certamente l'idea di dover estendere le sanzioni pecuniarie anche alle costruzioni già compiute.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato, che diverrebbe terzo comma dell'articolo 1, risulta pertanto così formulato: « Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni già compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa ».

MERLIN ANGELINA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento per una semplice ragione: perchè mi sembra che, per la difesa dell'arte, non dobbiamo ostacolare coloro che costruiscono qualcosa di nuovo. Quando ci sono dei rioni costituiti da veri tuguri, e che rappresentano una fonte di infezione per tutta la città, noi dobbiamo dare un premio a coloro che pensano di costruire qualche cosa di sano e di nuovo, anche se infrangono qualche volta l'armonia panoramica!

Inoltre, non possiamo applicare la legge con valore retroattivo: sarebbe un principio pericolosissimo. Sono pertanto favorevole all'emendamento che si propone di non applicare le presenti norme alle costruzioni compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del quale ho dato lettura.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.